



## CITTA' DI MARSALA

Medaglia d'Oro al Valore Civile

### SETTORE FINANZE E TRIBUTI

#### SEZIONE TRIBUTI

La Legge n. 147 del 2013, commi da 639 a 679 e commi da 681 a 706, ha riordinato la disciplina sulla tassazione immobiliare ed ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'Imposta unica comunale (IUC), che ricomprende:

I M U, dovuta dal possessore di tutti gli immobili;

T A S I, per l'erogazione di servizi comunali, articolato in un tributo per i servizi indivisibili, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore;

T A R I, una tassa sui rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

#### T A S I

**Il presupposto impositivo della TASI** (secondo quanto disciplinato dall'art. 1, commi n. 669 e 670 della suddetta Legge n. 147/2013 e successivamente dal D.L. n.16 del 2014) è **“il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati - ivi compresa l'abitazione principale - e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli”**.

La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari soggette al tributo. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

**Il Comune di Marsala, con deliberazione del Consiglio Comunale N. 167 del 9 settembre 2014 ha approvato l'aliquota TASI per l'anno 2014 nella misura fissa dell'1,5 per mille che si applica alle seguenti fattispecie:**

- *all'abitazione principale e alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9;*
- *alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, **adibite ad abitazione principale** e relative pertinenze dei soci assegnatari;*
- *ai fabbricati di civile abitazione destinati ad **alloggi sociali**, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008;*
- ***alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;***
- *a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano **come unica unità immobiliare**, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente*

*appartenente alle Forze armate e alle forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni di dimora abituale e di residenza anagrafica;*

Aliquota tasi ridotta nella misura dello zero per cento per tutti gli altri fabbricati, aree edificabili e terreni assoggettati a IMU.

**La tasi si applica soltanto sugli immobili utilizzati come abitazione principale e sulle relative pertinenze.** Tutti gli altri immobili, comprese le abitazioni di categoria A1, A8 e A9 e relative pertinenze, sono escluse dal pagamento del tributo.

La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, **ossia rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per** un coefficiente che varia a seconda della categoria dell'immobile: • **160** per i fabbricati del gruppo catastale A e delle categorie C/2, C/6 e C/7;

**Le scadenze per il pagamento della TASI sono:**

- **16 ottobre 2014 (acconto pari al 50%)**
- **16 dicembre 2014 (saldo)**

E' consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 ottobre 2014.

La formula da utilizzare per il calcolo della base imponibile, pertanto, sarà:

**Rendita catastale x 1,05 x coefficiente = Base imponibile TASI**

ESEMPIO:

Abitazione di categoria A/2 con rendita catastale al 1° gennaio 2014 pari a euro 1.000,00:

o Rendita catastale rivalutata:  $1.000,00 \times 1,05 = 1.050,00$ ;

o Valore imponibile ai fini TASI:  $1.050,00 \times 160 = 168.000,00$ ;

o Imposta dovuta  $168.000,00 \times 1,5 / 1000 = 252,00$  €

Rata del 16 ottobre 126,00 €

Rata del 16 dicembre 126,00 €

## **VERSAMENTO DEL TRIBUTO**

**Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24 con il seguente codice:**

**3958 “TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze”;**

In sede di compilazione del modello F24 bisogna:

- nello spazio “Codice ente/codice comune”, inserire **E974** (codice istat Comune di Marsala);
- nello spazio “Acc”, barrare se il pagamento si riferisce all'acconto;
- nello spazio “Saldo”, barrare se il pagamento si riferisce al saldo.

Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle;

- nello spazio “numero immobili”, indicare il numero degli immobili;
- nello spazio “anno di riferimento” indicare l'anno d'imposta cui si riferisce il pagamento.

L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. L'arrotondamento deve essere operato per ogni codice tributo.

## **DICHIARAZIONE**

La dichiarazione deve essere presentata entro il termine del **30 giugno** dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre ch  non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU. Non sono tenuti a presentare la dichiarazione i soggetti che gi  in passato hanno presentato la dichiarazione Ici e/o Imu per gli stessi immobili qualora non si siano verificate variazioni rispetto alla precedente dichiarazione.

**Per maggiori informazioni rivolgersi a:**

**Comune di Marsala**  
**Settore Finanze e Tributi**  
**Sezione Tributi -Ufficio Imu**

**orario ricevimento 9-13 lun./merc./ven. e 15,30/17,30 mart. e giov.**  
**telefono 0923993414 Sig. Giacomo Barraco**